



DECRETO DEL DIRETTORE N. 24/2016  
PROT. N. 16874 DEL 31/03/16

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;

**VISTO** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l'art. 58 del citato Regolamento elettorale secondo cui al Consiglio di Dipartimento partecipa una rappresentanza degli studenti costituita da: a) n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; b) n. 1 rappresentante degli iscritti a scuole di specializzazione attivate e coordinate dal Dipartimento; c) n. 1 rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca attivati e coordinati dal Dipartimento; d) da una rappresentanza degli iscritti ai corsi di studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento; le rappresentanze di cui alle sui indicate lett. b), c), e d), devono essere, congiuntamente, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio del dipartimento, percentuale da garantire anche in assenza di corsi di dottorato o di specializzazione attivi, attribuendola eventualmente in aggiunta agli iscritti ai corsi di laurea;

**VISTI** gli artt. da 59 a 63 del predetto Regolamento elettorale che disciplinano, tra l'altro, l'elettorato attivo e passivo della componente studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento, la durata della carica, nonché le modalità di presentazione delle liste e di proclamazione degli eletti;

**CONSIDERATO** che il mandato dell'attuale rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento scade il 30.06.2016;

**VISTA** la circolare pos. Ufficio Affari Generali prot. n. 12706 del 10.03.2016, con la quale, in considerazione del differimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Corsi di Studio e della imminente scadenza delle rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento, viene comunicata l'istituzione di un "election day", nei giorni 18 e 19 maggio 2016, per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno ai predetti organi in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di dover procedere ad indire le elezioni per il rinnovo della suddetta rappresentanza, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 12706 del 10.03.2016;

### DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

### Art. 1



Sono indette, per i giorni **18 e 19 maggio 2016**, le elezioni per la designazione delle sottoindicate rappresentanze in seno al Consiglio del Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale "F. Magrassi-A. Lanzara".

In particolare sono da eleggere:

- **n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;**
- **n. 1 rappresentante degli iscritti a scuole di specializzazione attivate e coordinate dal Dipartimento;**
- **n. 9 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia** attivato presso il Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Elettorale, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

#### **Art. 2**

Le votazioni avranno luogo il giorno **18 maggio 2016**, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e il giorno **19 maggio 2016**, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso il Seggio elettorale all'uopo costituito con successivo provvedimento da affiggersi all'Albo del Dipartimento.

#### **Art. 3**

Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Elettorale, l'elettorato attivo spetta agli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e ai titolari di assegni di ricerca presso il Dipartimento alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta agli anzidetti studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi dell'ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010), agli iscritti alle scuole di specializzazione con sede presso il Dipartimento e ai titolari di assegni di ricerca presso il dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

#### **Art. 4**

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono messe a disposizione di chi ha interesse presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento sita in via Pansini n. 5, Ed. n. 3, IV piano - Napoli, e sono pubblicate almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, sul sito web del Dipartimento, oltreché all'Albo della struttura ed in tempi congrui sul sito web di Ateneo.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, al Direttore del Dipartimento che decide entro i successivi 5 giorni.

#### **Art. 5**

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere un numero non superiore ad un terzo dei nominativi da designare.

#### **Art. 6**



Per l'elezione di n. **1 rappresentante titolare di assegno di ricerca e di n. 1 rappresentante per le scuole di specializzazione**, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, si applica la procedura di cui all'art. 7 del Regolamento Elettorale. Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, sono previste candidature individuali da presentare - dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento di indizione e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla medesima data - all'Ufficio della Segreteria amministrativa del Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale "F. Magrassi-A. Lanzara", dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Ai fini dell'accertamento della presentazione delle candidature nei termini di cui al precedente comma fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle candidature presentate.

La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e la categoria di appartenenza. La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere autenticata dal personale appositamente incaricato.

Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate e delle eventuali dichiarazioni di cui al precedente comma. Esaurita la fase del controllo, la lista delle candidature ammesse alla competizione elettorale viene resa pubblica mediante affissione all'Albo della sede amministrativa del Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo (sezione Ateneo\Elezioni).

Avverso errori od omissioni negli elenchi di cui sopra è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale o Segreteria del Dipartimento che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore.

In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature dichiarate valide dalla commissione elettorale centrale/Segreteria del Dipartimento, quest'ultima provvede all'immediato aggiornamento delle liste dei candidati mediante avviso da affiggere all'albo di competenza, dandone pubblicità mediante pubblicazione nelle medesime forme anzidette.

Nei giorni di votazione, gli elenchi dei candidati e degli eleggibili sono a disposizione degli elettori presso ciascun seggio elettorale.

#### **Art. 7**

Per le elezioni di **n. 9 rappresentanti iscritti al Corso di Laurea** le candidature, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, devono essere contenute in liste, eventualmente distinte da contrassegni. Nessuno studente potrà presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione in seno ad uno stesso Organo, a pena di esclusione da tutte le liste. Ciascuna lista dovrà contenere da un minimo di candidati corrispondente al numero minimo di rappresentanti da eleggere ad un massimo di candidati corrispondente al numero di rappresentanti da eleggere più tre unità. Pertanto ogni lista dovrà contenere un numero di candidati da 9 a 12 nominativi. Le liste dovranno essere corredate dalle firme di appoggio alla lista di almeno 20 elettori.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dall'Ufficio della Segreteria Amministrativa del Dipartimento: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il



corso di studio di appartenenza ed il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità fuori corso e la categoria di appartenenza. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento. Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o molto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto informatico. La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso l'Ufficio della Segreteria amministrativa del Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale "F. Magrassi-A. Lanzara" sita in via Pansini n. 5, Ed. n. 3, IV piano, Napoli, nonché sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 8**

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate **entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento di indizione** all'Ufficio della Segreteria amministrativa del Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale "F. Magrassi-A. Lanzara", dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione delle liste, nel termine di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, può individuare tra gli studenti che non sono candidati, ulteriori rappresentanti di lista con l'esclusivo compito di presenziare nei seggi elettorali allo svolgimento delle elezioni.

Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, **nei cinque giorni successivi alla scadenza di cui al precedente comma 1**, dal lunedì al venerdì) entro e non oltre le ore 12,00, esibendo un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuno studente potrà appoggiare la presentazione di una sola lista.

#### **Art. 9**

Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria amministrativa del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa nonché ad ogni candidatura, secondo l'ordine di presentazione. Ove la denominazione, il simbolo e/o il motto proposti risultino identici o confondibili con quelli di altre liste presentate in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Segreteria del Dipartimento invita il presentatore della lista ad apportare le necessarie correzioni nel termine perentorio di due giorni, a pena di esclusione della lista dalla competizione elettorale.

La Segreteria del Dipartimento cancella:

- dalla lista dei candidati i nominativi di coloro che non sono eleggibili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste;
- dalla lista delle firme d'appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste per l'elezione dello stesso organo.

Esaurita la fase del controllo la Segreteria del Dipartimento deposita gli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'Albo del Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo (sezione Ateneo\Elezioni) la lista dei candidati.

#### **Art. 10**



Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni.

#### **Art. 11**

La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto. Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata. La data per la seconda votazione è fissata per il 30 maggio 2016, dalle ore 9:30 alle ore 14:00.

#### **Art. 12**

Per la rappresentanza di **n. 1 titolare di assegno di ricerca e di n. 1 iscritto alle scuole di specializzazione** sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella rispettiva categoria. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Per la rappresentanza di **n. 9 rappresentanti degli iscritti al corso di laurea**, alla proclamazione degli eletti nelle liste per i rappresentanti degli iscritti al corso di laurea si perviene attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi, a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

#### **Art. 13**

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Elettorale il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali.

La Segreteria amministrativa provvede alla pubblicazione dell'esito all'Albo della sede amministrativa del Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo (sezione Ateneo\Elezioni).

Avverso il provvedimento di proclamazione i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva nei successivi tre giorni. Entro sette giorni dalla proclamazione, tenuto conto degli effetti dei ricorsi, il Direttore provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

#### **Art. 14**

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e ss.mm.ii.

#### **Art. 15**



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO  
MEDICO-CHIRURGICO DI INTERNISTICA  
CLINICA E SPERIMENTALE



Il presente provvedimento è affisso all'Albo del Dipartimento, sito in Via S. Pansini, 5 - Napoli Ed. 3, piano terra, nonché pubblicato sul sito web di Dipartimento e sul sito web di Ateneo (sezione Ateneo\Elezioni)

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Fortunato **CIARDIELLO**



af